

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 155 - 4407/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI BRANDIZZO - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. VIGENTE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui sono il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani.
- n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione del conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative al Vicesindaco e ai Consiglieri metropolitani.

Premesso che per il **Comune di Brandizzo**:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G.R. n. 13-10374 del 08/09/2003;
- ☐ ha approvato quattro Varianti Parziali ai sensi del 7 comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, rispettivamente con Deliberazioni C.C. n. 51 del 26/11/2007 (Variante Parziale n. 1), n. 2 del 28/02/2008 (Variante Parziale n. 2) , n. 4 del 23/02/2011 (Variante Parziale n. 3) e n. 14 del 18/06/2018 (Variante Parziale n. 4);
- ☐ ha adottato, con Deliberazione C.C. n. 55 del 17/12/2007, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77. Con Deliberazione C.C. n. 38 del 15/09/2008 ha adottato il progetto definitivo e con successiva Deliberazione C.C. n. 37 del 07/09/2009 l'Amministrazione ha provveduto a revocare il progetto definitivo della Variante Strutturale in oggetto.
- ☐ ha adottato con Deliberazione C.C. n. 8 del 13/03/2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. 3698 del 28/03/2019, pervenuto in data 28/03/2019 a mezzo PEC (ns prot. n. 28485/2019 del 28/03/2019), per il

pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge;

(pratica n. VP-013/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 6.619 abitanti nel 1971, 6.802 abitanti nel 1981, 7.051 abitanti nel 1991, 7.430 abitanti nel 2001 e 8.402 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un andamento demografico in crescita del 21% nel periodo 1971/2011 ;
- ⇒ superficie territoriale di 629 ettari di pianura. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 532 ettari rientrano nella Classe II[^] (circa l'84 % della superficie comunale) e sono presenti 32 ettari di aree boscate (circa il 5% della superficie comunale);
- ⇒ è compreso nell'Ambito 9 di approfondimento sovracomunale "AMT – N.E.", ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ è ricompreso nella Zona Omogenea della Città Metropolitana di Torino n. 10 "Chivassese". Le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A. del PTC2) e di diffusione urbana (artt. 21 e 22 N.d.A. del PTC2);
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dall'autostrada A4 Torino -Milano e dalle SS.PP. n. 39, n. 220 e n. 11 (Padana Superiore); non è interessato da progetti di viabilità di cui alla Tav. 4.3 del PTC2; è attraversato da 2,6 km di piste ciclabili; è attraversato dalle linee ferroviarie: Alta Velocità Torino-Milano, Regionale Torino-Milano e Sistema ferroviario metropolitano (SFM) Ivrea – Chivasso – Carmagnola - Bra;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Fiume Po, Rio Bendola, Rio del Pertengo, Rio della Vanda, Rio di San Giovanni e Torrente Malonetto;
- ⇒ Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino (PAI): sono ricompresi: limiti di progetto per una lunghezza di 0,2 km; il territorio ricade: in fascia fluviale A per ettari 73,5 (pari al 11,7% della superficie comunale); in fascia fluviale B per ettari 87,4 (pari al 13,9% della superficie comunale); in fascia fluviale C per ettari 177,5 (pari al 28,2% della superficie comunale); in aree inondabili per ettari 30,3 (pari al 4,8% della superficie comunale);
- ⇒ tutela ambientale: una piccola porzione del Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" – 10018 denominato "Confluenza Po – Orco – Malone" ricade nel territorio comunale, mentre parte del territorio comunale è compresa nell'Area Protetta Regionale Istituita denominata "Parco Fluviale del Po";
- ⇒ secondo la riclassificazione sismica ai sensi della DGR 19/01/2010 n. 11-13058, il Comune è in zona 4;

dato atto che il Comune di Brandizzo è adeguato al P.A.I.

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8 del 13/03/2019 di adozione della Variante parziale n. 5;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 5, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

- l'individuazione di limitate aree da destinare a verde privato, e precisamente; a) cambio d'area normativa dalla vigente zona EE-sa (zone agricole di salvaguardia ambientale) a VP (verde privato) in variante, per una superficie di mq 1.470 (in mappa C.T. foglio 9 part. n. 394 parte), in prossimità di Via Lido Malone (*scheda 1 della Relazione Illustrativa*); b) cambio d'area normativa dalla vigente zona EE (zone agricole) a VP (verde privato) in variante, per una superficie di mq 56 (in mappa C.T. foglio 7 part. n. 946), con entro stante box auto condonato, in prossimità di Via F.lli Sussetto (*scheda 2 della Relazione Illustrativa*); c) cambio d'area normativa dalla vigente zona Sp/v (zone per attività pubbliche, private e di enti di interesse collettivo) a VP (verde privato) in variante, per una superficie di mq 845 (in mappa C.T. foglio 8 part. n. 918, 917, 1137, 1138, 1139, 1141, 1140 e 1142), in prossimità di Via Dante di Nanni (*scheda 3 della Relazione Illustrativa*);
- trasformazione zona normativa BR.I (zone consolidate di recente edificazione) in CR.I (zone residenziali parzialmente consolidate) in variante, per una superficie territoriale di mq 1.000 (in mappa C.T. foglio 9 par. 212), da assoggettare a permesso di costruire convenzionato, con obbligo realizzazione viabilità da dismettere al patrimonio comunale (vedasi *scheda 4 della Relazione Illustrativa*);
- riconoscimento delle nuove aree a servizi SP.I/v (aree per spazi pubblici, a parco, per l'arredo urbano, per il gioco e lo sport) a seguito di realizzazione già avvenuta degli interventi legati alla linea T.A.V. e contestuale stralcio di aree residenziali (con demolizione fabbricati) nelle zone normative BR.II (zone consolidate residenziali di impianto unitario) e BR.III (zone consolidate residenziali), in prossimità di Via Volpiano, per una nuova superficie territoriale destinata a standards urbanistici ex art. 21 L.R. 56/1977, pari a mq 10.460 (*scheda 5 della Relazione Illustrativa*);
- modifica delle modalità attuative dell'intervento in area TP.03 (zone per attività pubbliche, private e di enti di interesse collettivo) attraverso la suddivisione dell'area complessiva, oggi ricadente in un unico Strumento Urbanistico Esecutivo, in due ambiti territoriali distinti (TP.03 a e TP.03 b), da attuare attraverso a due distinti permessi di costruire convenzionati assoggettati a preventiva approvazione di progetto guida unitario (*scheda 6 della Relazione Illustrativa*).

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 8 del 13/03/2019 di adozione del Progetto preliminare della Variante n. 5:

- **contiene l'elencazione completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale (cfr. art. 17, c. 5 L.R. 56/1977);
- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia "... il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga; ..." (cfr. art. 17, c. 7 L.R. 56/1977);

rilevato che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, documento trasmesso con la medesima nota prot. 3698 del 28/03/2019 (ns. prot. PEC 28485/2019 del 28/03/2019) al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "... *contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/05/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri delegati e dell'organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente del Comune di Brandizzo, adottato con deliberazione C.C. n. 8 del 13/03/2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **di rinviare**, ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale n. 5 al P.R.G.C., la formulazione di **specifiche osservazioni**;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Brandizzo per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 2 maggio 2019

Il Vicesindaco Metropolitano
Delegato alle Risorse umane, comunicazione istituzionale,
patrimonio, affari e servizi generali, sistema informativo e
provveditorato, protezione civile, pianificazione territoriale e
difesa del suolo, assistenza Enti locali, partecipate
(Marco Marocco)